



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Il Sindaco

dott. Luca Paolazzi

Tel 0461/248111

email: info@comunelavis.it

AVVISO RELATIVO ALLE NOMINE PRESSO AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI.

Il presente avviso, conforme agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 di data 05.11.2020 adottata ai sensi dell'art. 49, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2, è volto a favorire la partecipazione della Comunità locale alla nomina e alla designazione dei Rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

Le nomine e le designazioni sono di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 60, comma 8 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige e dell'art. 41, comma 3 dello Statuto e verranno effettuate nel rispetto dei principi costituzionali in ordine alla partecipazione alle cariche pubbliche a garantendo, per quanto possibile, pari opportunità ad entrambi i sessi.

Le nomine e le designazioni sono effettuate sulla base di criteri di competenza e di comprovata esperienza.

In ogni caso i candidati alla nomina e alla designazione devono possedere una comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione degli studi compiuti o dall'esperienza professionale maturata.

Il possesso dei requisiti deve essere comprovato con idoneo curriculum.

L'atto del Sindaco di nomina o di designazione deve essere motivato.

Ad eccezione del Sindaco e degli Assessori, la medesima persona non può ricoprire più incarichi in rappresentanza del Comune di Lavis ed in ogni caso non può cumulare più di 2 incarichi su designazione pubblica.

Elenco nomine da effettuare.

Le nomine che il Sindaco è chiamato a fare per le seguenti associazioni/istituzioni:

- **Strada del Vino e dei Saperi del Trentino;**
- **Consorzio turistico Rotaliana Königsberg;**
- **Città del Vino;**
- **Ecomuseo Argentario;**
- **Coordinamento Teatrale Trentino;**
- **Associazione Prijedor.**

I cittadini che intendono proporre la propria candidatura quali rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed Istituzioni sopra indicati, devono presentare all'Amministrazione comunale,

ENTRO IL GIORNO 11.08.2025

Il curriculum personale corredato da idonea documentazione comprovati i requisiti di cui all'art. 3 ed indicando altresì gli incarichi pubblici ricoperti all'atto della candidatura. Possono altresì presentare candidature i Gruppi consiliari del Consiglio comunale, le associazioni sociali ed economiche. Alle proposte dovrà essere allegata la dichiarazione del candidato di non versare in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità all'incarico, ai sensi della normativa in vigore. Le candidature proposte non vincolano comunque il Sindaco che potrà scegliere i rappresentanti anche fra i Consiglieri ed assessori comunali, qualora ritenga necessario un più stretto collegamento istituzionale.

Non rientrano fra le presenti nomine le deleghe del Sindaco a Consiglieri ed Assessori.

Valutazione delle candidature:

la valutazione delle candidature avverrà sulla base del curriculum e della documentazione depositata con la domanda, fatta salva la facoltà di decidere per la delega ad un Consigliere od Assessore.

Il Sindaco, al fine di approfondire i requisiti di competenza e di professionalità dichiarati nel curriculum, può convocare i candidati o alcuni di essi, per un colloquio.

Sottoscrizione documento di impegno.

Il designato dal Sindaco, all'atto della nomina dovrà sottoscrivere un documento con il quale si impegna:

- a rispettare gli indirizzi ricevuti dall'amministrazione comunale;
- a relazionarsi al Sindaco, su richiesta dello stesso, in merito all'attività svolta;
- a depositare una relazione annuale dell'attività svolta, entro la data di discussione del bilancio consuntivo del Comune;
- a rendere la dichiarazione annuale dei redditi come disposto dall'art. 36, comma 1 dello Statuto comunale.

La mancata sottoscrizione del documento o la sua inosservanza anche parziale sono cause di revoca.

Cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità.

1. Ai rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri comunali;
2. Sono altresì incompatibili con le nomine e le designazioni di cui al presente documento:
 - a. i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, aziende e istituzioni per i quali sono candidati alla nomina o alla designazione;
 - b. coloro che al momento della nomina prestino attività di consulenza o collaborazione presso gli Enti, aziende e istituzioni per i quali sono candidati alla nomina o alla designazione.
3. Gli incarichi conferiti dal Sindaco devono rispettare le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità ed in particolare:
 - a. Le norme sulla inconferibilità degli incarichi prevista dall'art. 7 del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 23;

- b. Le norme sulla incompatibilità tra incarichi e cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali previsti dall'art. 9 del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- c. Le norme sulla incompatibilità di incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di Ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali previste dall'art. 11 del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- d. Le norme sulla incompatibilità di incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali dall'art. 12 del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- e. Le norme sulla incompatibilità di incarichi di amministratore di Ente di diritto privato in controllo pubblico esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali dall'art. 13 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Divieto di incarico a dipendenti ed a lavoratori in quiescenza.

Ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto legge 95/2012 è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. È altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di Governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli Enti e società da essi controllati, ad eccezione dei componenti delle Giunte degli Enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli Enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'Amministrazione interessata.

Durata delle nomine, revoca, sostituzione.

Le persone nominate o designate dal Sindaco restano in carica per la durata del Consiglio comunale o per il diverso periodo stabilito dai singoli ordinamenti. In ogni caso il mandato non potrà eccedere dieci anni consecutivi, fatte salve motivate ragioni di opportunità per l'Ente.

Il Sindaco può revocare le nomine e le designazioni in caso di gravi irregolarità, di inefficienza o di palese contrasto con gli indirizzi indicati dal Consiglio comunale, anche a seguito di mozione motivata, approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della metà più uno dei componenti assegnati.

L'eventuale sostituzione del rappresentante avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

Lavis, 21.07.2025



Il Sindaco
Dott. Luca Paolazzi